LEGISLAZIONE NEWS

A cura del Servizio Affari istituzionali e avvocatura di Arpae Emilia-Romagna

END OF WASTE: MODIFICHE AL TU AMBIENTALE E NUOVE NORME SU PAP

Legge 14 giugno 2019, n. 55 (GU Serie generale n. 140, 17 giugno 2019). Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 62 del 15/05/2019 (GU Serie generale n. 158, 8 luglio 2019)

La legge in esame ha modificato il comma 3 dell'art. 184-ter del Dlgs 152/06 ai fini della concessione delle autorizzazioni in materia di End of waste (EoW, cessazione della qualifica di rifiuto). Nelle more dell'adozione dei decreti specifici per le varie tipologie di EoW, si stabilisce che le autorizzazioni ordinarie per gli impianti di recupero rifiuti devono essere concesse "per i parametri ivi indicati relativi a tipologie, provenienza e caratteristiche dei rifiuti, attività di recupero e caratteristiche di quanto ottenuto da tale attività" sulla base dei criteri indicati nei provvedimenti che disciplinano il recupero semplificato dei rifiuti. Vanno invece individuate dalle autorizzazioni le prescrizioni relative alla quantità di rifiuti ammissibili negli impianti e da sottoporre al recupero. La norma autorizza inoltre il ministero dell'Ambiente ad emanare apposite linee guida per l'uniforme applicazione della normativa a livello nazionale. Lo stesso ministero ha inoltre approvato il regolamento in materia di EoW dei prodotti assorbenti per la persona (Pap). In base alla nuova disciplina in vigore il 23 luglio, per cessare di essere considerati rifiuti, tali prodotti devono essere sottoposti a un trattamento rispettoso dei requisiti tecnici generali (rifiuti ammessi, controlli in ingresso, processo di recupero, criteri sanitari e piani di controllo) e dei requisiti tecnici specifici indicati in allegato al decreto. I gestori degli impianti autorizzati al recupero di materiali da Pap qualificati come rifiuti hanno tempo fino al 20 novembre 2019 per presentare alle autorità l'istanza di aggiornamento dell'autorizzazione.

NUOVO REGOLAMENTO SULLE BONIFICHE DI AREE DI PRODUZIONE AGRICOLA E ALLEVAMENTO

Decreto del ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 46, 1 marzo 2019 (GU del 7 giugno 2019, n. 132)

Il Regolamento disciplina, in conformità a quanto previsto dalla parte V del Dlgs 152/06 e del principio comunitario "chi inquina paga", gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.

Le Regioni dovranno comunicare entro il 30 giugno di ogni anno, ai ministeri dell'Ambiente, delle Politiche agricole, della Salute e dello Sviluppo economico



le informazioni in merito al numero e all'ubicazione delle aree utilizzate per le produzioni alimentari alle quali sono state applicate le procedure di cui al predetto regolamento e gli interventi adottati.

APPROVATE DAL SNPA LE NUOVE LINEE GUIDA SU TERRE E ROCCE DA SCAVO

Consiglio Snpa, Delibera 54/2019 del 9 maggio 2019

Le Linee guida sono state predisposte dal Gruppo di lavoro n. 8 "Terre e rocce da scavo", costituito nell'ambito delle attività previste dal programma triennale 2014-2016 del Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (Snpa) con l'obiettivo di predisporre indirizzi e manuali per migliorare l'azione dei controlli, attraverso interventi ispettivi sempre più qualificati, omogenei e integrati. Fra le novità più significative l'affermazione dell'impostazione adottata da Arpa Liguria nel territorio regionale circa il fondo naturale per l'amianto, che non prevede la determinazione numerica di un valore, ma introduce il concetto di compatibilità geologica. Sono state chiarite inoltre alcune incertezze applicative, soprattutto nell'ambito dei cantieri di piccole dimensioni, su una tematica con un grande campo di applicazione e che già con il Dpr 120/2017 aveva compiuto notevoli passi

L'ADEMPIMENTO TARDIVO DEL CONTRAVVENTORE DI FRONTE ALLA CORTE COSTITUZIONALE

Corte costituzionale, Sentenza n. 76 del 9 aprile 2019

Per la prima volta il Giudice delle leggi si pronuncia sulla legittimità di una norma relativa al procedimento di prescrizione asseverata introdotto dalla L 68/2015 sugli ecoreati, in questo caso l'art. 318-septies, comma 3. La norma prevede che in caso di adempimento tardivo della prescrizione, o con modalità diverse da quelle indicate dall'organo di vigilanza, il contravventore può essere ammesso all'oblazione di una somma ridotta alla metà del massimo dell'ammenda, anziché al quarto del massimo, previsto in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro. La Consulta ha "promosso" tale impostazione: l'aver previsto in materia ambientale una somma più elevata rispetto all'analoga fattispecie in materia di sicurezza del lavoro non dà luogo a una ingiustificabile incongruenza, trattandosi piuttosto, sottolinea la Corte, "di una soluzione parametrata al maggior grado di intensità con cui il legislatore ha inteso modulare la tutela dell'ambiente".

OMESSA BONIFICA: LA CASSAZIONE ANTICIPA LA SOGLIA DI PUNIBILITÀ PER LA CONFIGURAZIONE DEL REATO

Cassazione penale, sez. III, Sentenza n. 17813 del 15 novembre 2018, depositata il 30 aprile 2019

La sentenza appare di particolare interesse, in quanto interviene su un tema dibattuto in giurisprudenza e nella prassi e cioè se l'art. 257 del Dlgs 152/06 presupponga, ai fini della punibilità del reato di *omessa bonifica*, l'avvenuta adozione del progetto operativo e la sua inottemperanza da parte del responsabile. La Corte ha ritenuto, in senso contrario ad alcuni precedenti più ancorati al dato letterale della norma, che il reato in esame sia configurabile anche nel caso di mancata attuazione del piano di caratterizzazione, passaggio antecedente e necessario per poter predisporre il progetto di bonifica.